

Pubblicato il 15/07/2025

N. 05325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02791/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2025, proposto da
(Omissis) e (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni
Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato Luigi Tremante, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicili fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via
Toledo n. 256;

nei confronti

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis)
, (Omissis) e (Omissis), non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione del Comune di Torre del Greco - 1° Settore Affari generali, istituzionali, servizi al cittadino e politiche educative n. 939 del 2 aprile 2025, avente a oggetto “*Approvazione verbale della commissione esaminatrice relativo alla procedura valutativa per progressione di carriera finalizzata alla copertura di n. 3 posti di funzionari amministrativi, rientranti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Torre del Greco, ex art. 52 comma 1 bis del Dlgs n. 165/2001 e art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e contestuale nomina dei vincitori?*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;

I ricorrenti, (Omissis) e (Omissis) (quarto e sesto classificato), impugnano la determinazione del 1° Settore Affari generali, istituzionali, servizi al cittadino e politiche educative n. 939 del 2 aprile 2025 del Comune di Torre del Greco, avente a oggetto “*Approvazione verbale della commissione esaminatrice relativo alla procedura valutativa per progressione di carriera finalizzata alla copertura di n. 3 posti di funzionari amministrativi, rientranti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, riservata al personale di ruolo del Comune di Torre del Greco, ex art. 52 comma 1 bis del Dlgs n. 165/2001 e art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e contestuale nomina dei vincitori?*”.

Sostengono che i controinteressati non erano in possesso del requisito di esperienza nel profilo di Istruttore amministrativo di cui al bando e, pertanto,

non avrebbero dovuto essere ammessi alla procedura.

Segnatamente, l'Amministrazione avrebbe valutato in modo difforme e contraddittorio – senza fornire al riguardo adeguata motivazione – l'esperienza professionale dei candidati, considerando equivalente all'esperienza nel profilo amministrativo richiesto quella maturata in profili diversi (di vigilanza, tecnico, contabile), in violazione del principio di parità di trattamento e ragionevolezza.

In ordine all'ammissibilità del ricorso in esame, il Collegio rileva che:

a) *“tenuto conto dell'omogeneità delle situazioni sostanziali, della coincidenza del petitum immediato (ossia il provvedimento richiesto al giudice), dell'identità dell'atto impugnato dai ricorrenti e dei motivi di diritto proposti ... il ricorso collettivo deve essere ritenuto ammissibile per identità della situazione processuale come sopra definita e per l'assenza di conflitti anche solo potenziali avuto riguardo all'angolo prospettico connesso agli effetti della sentenza di accoglimento nei rapporti tra le parti”* (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 gennaio 2025, n. 344);

b) *“sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di **concorso** [soltanto] nel caso di clausole escludenti, che siano ex se lesive delle aspettative e delle posizioni dell'interessato (cfr., ad, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884; T.A.R. Valle d'Aosta, 26 luglio 2017, n. 46; Consiglio di Stato, III, 18 luglio 2017, n. 3541; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20 febbraio 2017, n. 423; Consiglio di Stato, IV, 12 giugno 2013, n. 3261)”* (T.A.R. Campania, sezione nona, sentenza 4 novembre 2024, n. 5898); circostanza non verificatasi nel caso in esame.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

L'*“Avviso di selezione per l'espletamento di una procedura selettiva riservata al personale di ruolo del Comune di Torre del Greco ex art. 15, comma 1 del C.C.N.L. del 16.11.2022, finalizzata alla copertura di n. 3 dei posti vacanti dell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione con profilo professionale di Funzionario amministrativo, programmati dall'Amministrazione comunale”* prevedeva tra i requisiti per l'ammissione *“almeno 3 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori profilo amministrativo e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione”*.

Il richiamato C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, trova applicazione, quanto al nuovo modello di classificazione del personale, solo a far data dal 1° aprile 2023 (*“il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione”*). In esso, si prevedono – in luogo delle categorie A, B, C e D – *“quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”* (articolo 12).

Tuttavia, ai fini della ricostruzione del profilo ricoperto nel triennio rilevante nell’ambito della procedura oggetto del presente ricorso, occorre fare riferimento (anche) alla *“corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione”*, ovvero al C.C.N.L. relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, il cui articolo 12 (nelle more dello svolgimento del *“processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Funzioni locali”*, previsto dall’articolo 11) confermava il sistema di classificazione del personale previsto dall’articolo 3 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. In tale sistema, nell’ambito della Categoria C, erano distintamente contemplati i profili di *“istruttore amministrativo”*, *“istruttore contabile”*, *“istruttore di vigilanza”*, *“istruttore informatico”* e *“istruttore tecnico”* (si veda il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del Comune di Torre del Greco, nella parte in cui fotografa la consistenza di personale preesistente).

Il Collegio ritiene che l’Amministrazione – nella redazione dell’Avviso di selezione per la copertura di tre dei posti vacanti con profilo professionale di Funzionario amministrativo – si sia autovincolata a considerare requisito di ammissione la pregressa triennale esperienza nel profilo professionale di *“Istruttore amministrativo”*, il quale – sino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, il 1° aprile 2023 – non era assimilabile agli altri profili della medesima categoria C; ciò, peraltro, appare coerente con la finalità dell’Avviso di selezionare nuovi Funzionari amministrativi.

La difesa comunale non contesta nel merito nessuna delle affermazioni dei ricorrenti quanto al profilo posseduto dai controinteressati nell'arco temporale di riferimento; piuttosto, afferma che il fine *“di valorizzare le professionalità interne all'Ente”*, espresso nel Regolamento comunale sulle progressioni, giustificerebbe *“un'interpretazione più ampia dell'esperienza per le progressioni interne”*. Si tratta, tuttavia, di un'argomentazione postuma, che confligge con le previsioni testuali dell'Avviso di selezione.

Ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui considera equivalente all'esperienza nel profilo di Istruttore amministrativo, connotato da uno specifico contenuto professionale, l'esperienza maturata (fino ad aprile 2023) in profili diversi.

In particolare:

- (Omissis) (primo classificato) risulta Istruttore con *“profilo professionale amministrativo, con decorrenza 2023”*, secondo quanto dichiarato nella sua domanda di partecipazione (*“più precisamente dal 7.2.2023, come si evince dalla determinazione dirigenziale n. 118 di pari data”*, secondo i ricorrenti), mentre in precedenza era assegnato al Servizio Tributi come Istruttore contabile;
- (Omissis) (seconda classificata) risulta inquadrata nell'area degli Istruttori con profilo professionale amministrativo con decorrenza dal 7 settembre 2022, mentre prima di quella data era Istruttore di vigilanza;
- (Omissis) (quinto classificato) risulta inquadrato nell'area Istruttori con profilo amministrativo con decorrenza dal 6 ottobre 2022, mentre prima era inquadrato come Istruttore di vigilanza.

Nessuno di loro, dunque, alla data del 31 dicembre 2024 risultava in possesso del requisito di esperienza triennale nel profilo amministrativo richiesto dall'Avviso di selezione.

Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui inserisce nella graduatoria i controinteressati (Omissis), (Omissis) e (Omissis) (privi del requisito).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo a carico del Comune di Torre del Greco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Torre del Greco al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

Cesira Casalanguida, Consigliere

L'ESTENSORE

Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO